



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
DIFFAMAZIONE
Ud.01/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14084/2023 R.G. proposto da:

ME , PC , X S.P.A.,

BM , elettivamente domiciliati in X

, presso lo studio dell'avvocato RV

che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato CE

-ricorrenti-

contro

SA , elettivamente domiciliata in X

, presso lo studio dell'avvocato CG

che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato SA

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1793/2023  
depositata il 21/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024  
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

### FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1793/2023, pubblicata il 21/4/2023, - in giudizio promosso, con citazione del 2013, dal Dott. BS e da sua figlia l'avvocato AS, con riferimento all'articolo pubblicato il 23/12/08 sul quotidiano X, a firma dei giornalisti AB e CP (nella sentenza, così riportato: *Titolo: "R condannato a tre anni- Ha violato i sigilli della villa"; sottotitolo: "La sentenza sulla dimora di X alla vigilia dell'arresto"; testo: 1"Una condanna AR, il re napoletano degli appalti stradali, l'ha già avuta. Tre anni e tre mesi per aver violato i sigilli apposti dalla Procura sulla recinzione della spiaggia, occupata abusivamente, sotto la sua mega-villa a X. Per quella vicenda aveva chiesto aiuto a un giudice ora sotto processo. «A, dorma tranquillo, trascorra un buon fine settimana...». Così, un anno fa l'ex presidente della I sezione del tribunale di Napoli, BS, tranquillizzava al telefono R che lo sollecitava a intervenire sui magistrati che lo avevano indagato per l'occupazione dell'arenile demaniale sotto il suo buen retiro. Quella richiesta di aiuto non ebbe altro esito se non quello di finire al centro dell'inchiesta dei carabinieri di X. E due settimane fa, il 13 dicembre, il Tribunale di Napoli ha condannato l'imprenditore campano e la moglie MP. Ma R e consorte sono stati ritenuti colpevoli della sola violazione dei sigilli essendo finito in prescrizione il reato di occupazione abusiva. Ad AR, l'unica precedente condanna era stata inflitta negli anni Novanta, per tangenti, nell'ambito del filone partenopeo di Mani pulite. Ma è poi stata annullata per avvenuta prescrizione. Per la spiaggia*



violata di X, c'è un altro procedimento contro R, ma i fatti a lui contestati risalgono al 2006. Nella capitale invece è cominciato venerdì scorso, per essere subito rinviato, il processo nei confronti del giudice napoletano S: deve rispondere di aver esercitato pressioni su alcuni colleghi partenopei per aiutare l'imprenditore AR e la moglie indagati per l'occupazione abusiva della spiaggia prospiciente la loro villa. Il giudice S è accusato dal sostituto procuratore SC di abuso d'ufficio. In particolare, al magistrato viene contestato «nella sua veste di presidente di Sezione» di aver richiesto «informazioni confidenziali sui processi in corso e di aver fornito segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento degli stessi su richiesta e nell'interesse di R». Per questa ragione, S «contattava i colleghi FM, AD, PL e NQ», scrive il gip CM, «che trattavano procedimenti penali a carico di R e sua moglie». I giudici, insomma, si rifiutarono di "aggiustare" il processo. Ancora: «Sollecitando ripetutamente e insistentemente, in modo esplicito e implicito, un esito favorevole a R compiva atti idonei e diretti a cagionare un ingiusto vantaggio patrimoniale quale sarebbe stato l'aumento di valore dell'immobile derivante dall'acquisizione dello spazio demaniale illecitamente occupato da R». In cambio dell'interessamento e delle pressioni sui suoi colleghi, S avrebbe ricevuto, secondo il gip M, l'affidamento di «mandati professionali a favore della figlia avvocato». Il processo, davanti ai giudici della IV Sezione del tribunale penale collegiale, è stato rinviato al 30 gennaio. È del settembre scorso, invece, la decisione del Csm di trasferire S in altra sede giudiziaria), per sentire condannare in solido al risarcimento dei danni il Gruppo Editoriale X spa, il Dott. EM, quale direttore all'epoca dei fatti, i Dott.ri MB e CP, quali giornalisti, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,



confermato l'accoglimento della domanda avanzata da «V» (rectius A) S e condannato i convenuti al pagamento in favore della stessa della maggior somma di «€ 28.420,96», a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali .

In particolare, i giudici di appello hanno respinto il gravame proposto da BS, ritenendo che, come già affermato in primo grado, i fatti esposti nell'articolo rispondevano a verità, poiché effettivamente l'appellante era stato «coinvolto nelle indagini che hanno riguardato l'imprenditore AR, all'esito delle quali egli è stato rinviato a giudizio, è stato sottoposto a procedimento disciplinare del CSM conclusosi col suo trasferimento in altra sede per incompatibilità ambientale». Correttamente il Tribunale aveva ritenuto non configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa, essendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca di cui all'art 51 c.p., [ovvero: 1) la verità oggettiva od anche incolpevolmente putativa del fatto narrato; 2) l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia; 3) la correttezza e continenza, anche sotto il profilo formale della narrazione], non influenzando su giudizio complessivo una discrasia fattuale rilevata in appello. Aggiungeva che non vi era contraddittorietà nella pronuncia del Tribunale, per avere escluso la diffamazione per il dott. S e averla ritenuta sussistente per l'avv.to «V» (rectius, A) S, in quanto la diversità di valutazione discendeva dalle condizioni soggettive degli appellanti, il primo, Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, la seconda, avvocato non particolarmente noto.

La Corte d'appello ha, invece, accolto il gravame incidentale della S (non essendo stata appellata la statuizione relativa all' *an debeat* sulla natura diffamatoria delle notizie), in considerazione della prova offerta (con escussione di un teste in appello) circa il danno non patrimoniale dalla stessa subito (avendo il Tribunale liquidato alla medesima soltanto € 3.000,00), per avere Ella



risentito un estremo disagio «a seguito dell'articolo che ne ha prospettato il coinvolgimento nello "scambio" di piaceri tra il padre e l'imprenditore R » e quindi, alla luce dei criteri e dalle tabelle elaborate, nella materia della diffamazione a mezzo stampa, dal Tribunale di Milano.

Considerato, il danno in oggetto di «*media gravità*», essendo l'avvocato, di 33 anni, all'epoca, «*nella prima fase di sviluppo ed affermazione nel proprio campo professionale*»; la notizia apparsa sul quotidiano "X", seconda testata in ordine di diffusione sul territorio italiano; ripresa anche da altri giornali, sia pure di minore tiratura; ha ritenuto congruo, in via equitativa, l'importo, a titolo di risarcimento, di € 25.000,00, all'attualità, maggiorato del danno da ritardo calcolato con il riconoscimento, sull'importo originario, devalutato all'epoca del fatto (dicembre 2008) e poi rivalutato anno per anno, degli interessi al tasso legale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata dalla data della decisione sino al soddisfo.

Avverso la suddetta pronuncia, la X spa, EM, CP e MB propongono ricorso per cassazione, notificato il 20/6/23, affidato ad unico motivo, nei confronti di AS (che resiste con controricorso). I ricorrenti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. I ricorrenti lamentano, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. nonché delle tabelle di Milano, contestando la sentenza impugnata in punto di quantificazione del danno non patrimoniale liquidato sulla base della ritenuta «*media gravità*» del fatto, considerato che, nell'articolo di stampa, non era neppure menzionato il nome dell'avvocato (citata quale «*figlia avvocato*»), la posizione della stessa era assolutamente marginale e comunque non era, all'epoca dei fatti, la stessa una professionista nota, la



notizia relativa alla ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Roma, che solo indirettamente aveva coinvolto la S , non aveva avuto alcuna particolare eco né aveva attribuito alla stessa condotte immorali o di disistima.

2. La censura è fondata.

La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, in relazione all'unica condotta illecita diffamatoria positivamente accertata (quella che aveva riguardato AS ), ha ritenuto di liquidare, alla luce della prova testimoniale espletata in appello (a dimostrazione *«dell'estremo disagio patito dalla medesima a seguito dell'articolo che ne ha prospettato il coinvolgimento nello "scambio" di piaceri tra il padre e l'imprenditore R »*), un danno, all'attualità di € 25.000,00 (maggiorato poi per il danno da ritardo ad *«€ 28.420,96»*), applicando le tabelle approntate dal Tribunale di Milano in materia di danno da diffamazione a mezzo stampa.

La Corte ha valutato il danno, in via equitativa, come di *«media gravità»*, *«ritenuto provata la condotta (l'articolo), il danno (patema psichico) ed il nesso di causalità tra il primo e secondo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, delle condizioni soggettive della danneggiata»*.

Il Tribunale invece aveva liquidato un danno di soli € 3.000,00.

La Corte d'appello ha richiamato i parametri più diffusamente adoperati per la liquidazione del danno nella materia [*« a) la notorietà del diffamante; b) le cariche pubbliche ed il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato; c) la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e della pertinenza, se sia circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); d) l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa: e)*



la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa; f) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; g) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione; h) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; i) la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; l) l'eventuale esistenza di una reputazione già compromessa; m) la limitata riconoscibilità del diffamato (es. mancata indicazione del nome); n) la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto»].

La stessa ha rammentato che nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, sono state individuate cinque tipologie di diffamazione formulando i seguenti criteri orientativi per la liquidazione equitativa: «1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 50.000,00».

Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, rilevava il fatto che «l'avv.to VS nel 2008 ave(sse) 33 anni, (fosse) dunque nella prima fase di sviluppo ed affermazione nel proprio campo professionale (considerato che l'età media di un laureato in giurisprudenza è di 24 anni ed è necessario per esercitare proficuamente la professione, un certo periodo di pratica forense oltre che il superamento dell'esame per l'iscrizione all'Albo degli avvocati)» e che la notizia fosse apparsa sul quotidiano X , seconda testata in ordine di diffusione sul territorio



italiano, e fosse stata ripresa anche da altri giornali, sia pure di minore tiratura.

Tanto premesso, i ricorrenti lamentano che risulta del tutto incomprensibile, illogico e contraddittorio, il riferimento al fatto di «*media gravità*», considerato dalle Tabelle del Tribunale di Milano quale motivo di liquidazione, liquidabile nella forbice tra € 21.000,00 e € 30.000,00, tenute presenti le seguenti circostanze:

«(i) *l'avv. AS non viene citata per nome ma quale "figlia avvocato"; (ii) la notizia a carico dell'avv. AS (che viene evocata implicitamente solo nella parte finale dell'articolo) è assolutamente marginale, (iii) all'epoca dei fatti l'avv. S non era professionista nota ma agli inizi della propria professione, come anche riconosciuto dalla Corte di Appello*».

Inoltre, la diffusione della notizia relativa all'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Roma, che indirettamente ha visto coinvolta l'avv. S , non avrebbe avuto alcuna particolare eco, non avrebbe leso o intaccato la reputazione professionale del legale, né attribuito alla stessa condotte immorali o di disistima sociale nei suoi confronti, di talché non vi erano ragioni per aumentare l'importo riconosciuto in primo grado.

Con riguardo all'utilizzo in ambito di liquidazione equitativa del danno di parametri elaborati dalla giurisprudenza di merito, questa Corte ha, da tempo, in generale, chiarito che «*nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal*



*Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito» (Cass. 12408/2011).*

*Sempre questa Corte (Cass. 9231/2013) ha ribadito che «Qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato». In particolare, rilevando che il giudice di merito «deve esplicitare se e come ha considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno» (Cass. 14402 del 2011). Sì che «va esclusa ogni liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, ne' permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze suindicate (Cass. 2228 del 2012), così come è erronea una liquidazione uguale per tutti gli aventi diritto o globale con successiva ripartizione interna tra costoro (Cass. 1203 del 2007)».*



Successivamente (Cass. 3505/2016), in ordine al superamento dei limiti dei parametri fissati nelle tabelle elaborate dalla giurisprudenza di merito, si è chiarito che *«In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate»*.

I parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono stati dunque ritenuti applicabili, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si si era pervenuti e si è ritenuta *«l'incongruità della motivazione che non (aveva) dato conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risult(ava) sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consent(iva) di pervenire»* (Cass. 17018/2018).

Successivamente, questa Corte (Cass. 31358/2021) ha affermato, in continuità con l'orientamento suddetto, che *«la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti*



*totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto»* (cfr. anche Cass. 37009/2022; Cass. 13540/2023, con riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma).

Secondo, altra pronuncia (Cass. 27562/2017), in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse Tabelle una sorta di parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (il principio è ripreso in Cass. 8508/2020); mentre l'omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare lo scostamento da dette tabelle deve essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Il principio è stato applicato anche con riferimento alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa (cfr. Cass. 18217/2023, in cui si è ravvisata la necessità che la motivazione dia conto degli elementi di fatto riferibili alla c.d. "tabella Milano", ai fini della riconduzione della fattispecie ad una delle fasce di gravità ivi contemplate).

Orbene, va quindi affermato che, anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura



della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa; l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione; la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; la limitata riconoscibilità del diffamato; la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto.

Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Nella fattispecie, il vizio di violazione di legge denunciato si configura in quanto la Corte territoriale, dopo avere correttamente richiamato le tabelle del Tribunale di Milano nella materia, non ha spiegato come fosse giunto a considerare quello in esame come un caso di grado medio di danno non patrimoniale (liquidato, in considerazione delle modalità dell'azione diffamatoria lesiva), e in particolare in relazione al fatto che la danneggiata non era stata indicata con il nome ed era quindi identificabile solo da una ristretta cerchia di persone.

In effetti: a) quanto alla notorietà del diffamante ed al ruolo istituzionale e professionale del diffamato, all'epoca dei fatti l'avv.

S era nelle fasi di iniziale sviluppo della propria professione e non godeva di notorietà; b) quanto alla condotta diffamatoria, l'aspetto diffamatorio è stato rintracciato in uno «*scollamento tra quanto risultava dalla documentazione giudiziaria a carico del dott.*

S e l'inciso relativo alla figlia, avv. AS », a

chiusura di un articolo che non interessava direttamente l'avv.

S, di cui non veniva speso il nome (e la limitata riconoscibilità del diffamato, ad es. per mancata indicazione del



nome, è indicata tra i parametri elaborati dalla giurisprudenza di merito) ; c) quanto alla collocazione dell'articolo, lo stesso appariva alla pag. 8 e il riferimento (implicito) all'avv, S era marginale; d) quanto alle conseguenze lesive sul diffamato, esse non si erano verificate sull'attività professionale dell'avv. S ma esclusivamente sul suo stato d'animo e mai l'avv. S ha domandato una rettifica a ridosso della pubblicazione dell'articolo. La motivazione circa la liquidazione del danno patrimoniale non corrisponde pertanto ai criteri di riferimento individuati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, pur correttamente poste a fondamento della sentenza impugnata, e non risulta adeguata alla peculiarità del caso concreto.

3. Perciò, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, per un nuovo esame, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° febbraio 2024.

Il Presidente

